CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

*Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia*
*Settore Tecnico e Sicurezza*

# DISCIPLINARE
# TRATTATIVA DIRETTA
(AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)

## FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ONLINE TRASPARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E L'ALBO FORNITORI
(CPV 72268000-1)

importo presunto a base di gara: 21.100,00 euro IVA esclusa

Sommario

ART. 0 – PREMESSE....3
ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI....3
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA....3
ART. 2.1 – Servizi accessori e di assistenza....4
ART. 3 – ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO....5
ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA....5
ART. 4.1 Clausola di Revisione prezzi....6
ART. 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....7
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA....7
ART. 7 - AFFIDAMENTO....7
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE....8
ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO....8
ART. 10 - REFERENTE DELL'IMPRESA....8
ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI....9
ART. 11.1 - Anticipazione del prezzo....9
Art. 11.2 – Tracciabilità dei flussi finanziari....9
ART. 12 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA....10
ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO....10
ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME....10
ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA....11
ART. 16 - PENALI....12
ART. 16.1 - Definizione....12
ART 16.2 - Modalità di applicazione....12
ART. 17 - VARIAZIONI SOGGETTIVE....12
ART. 18 - SUBAPPALTO....13
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA....13
ART. 20 - FORO COMPETENTE....13
ART. 21 - NORME E CONDIZIONI FINALI....14

ART. 0 – PREMESSE

Il Consiglio Regionale del Piemonte, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, intende procedere all'affidamento della fornitura di una piattaforma telematica certificata per la gestione delle procedure di gara e dell'albo fornitori.
L'esigenza nasce dalla dismissione imminente del sistema di gestione dell'albo fornitori attualmente in uso, gestito da CSI Piemonte, che ha finora consentito la gestione informatizzata degli operatori economici per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) nonché l'allegato II.1 al medesimo atto
A seguito di un'istruttoria interna, è stato verificato che non sussistono le condizioni tecniche e organizzative per mantenere il sistema attuale, rendendo necessario l'acquisto di una nuova piattaforma che garantisca continuità operativa e conformità normativa.
La nuova piattaforma sia per quanto concerne l'aspetto di gestione dell'albo fornitori, sia per quanto concerne la gestione delle piattaforme telematiche dovrà essere conforme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento:

- all'art. 22 e seguenti che delineano l'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- all'art. 25 e 26 che disciplinano le modalità di utilizzo delle Piattaforme digitali e le regole tecniche
- alle regole tecniche AgID in materia di interoperabilità, sicurezza e accessibilità.

L'affidamento diretto è motivato dalla necessità urgente e non differibile di garantire la continuità del servizio, evitando interruzioni nella gestione delle procedure di gara e nella qualificazione degli operatori economici. La scelta del fornitore sarà orientata verso soluzioni certificate, sicure e interoperabili, che assicurino la piena conformità al GDPR, al Codice dell'Amministrazione Digitale e alle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Inoltre, l'adozione di una piattaforma evoluta per la gestione delle gare e dell'albo fornitori rappresenta uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza tra operatori economici e garantire il rispetto del principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023. La trasparenza e la tracciabilità offerte dalla piattaforma consentiranno una gestione più equa e oggettiva degli affidamenti, promuovendo l'accesso di nuovi fornitori e riducendo il rischio di consolidamento di rapporti esclusivi.

ART. 1 - CONDIZIONI PRELIMINARI

L'Impresa, con la presentazione dell'offerta, esplicitamente ammette, sotto la propria responsabilità, di conoscere esattamente la tipologia dell'apparecchiatura e le sue necessità di manutenzione, nonché di accettare tutte le disposizioni delle presenti prescrizioni tecniche.

Le condizioni del contratto relativo alla fornitura della piattaforma di negoziazione online Traspare per la gestione delle procedure di gara e l'albo fornitori con annessi servizi di assistenza e manutenzione per il Consiglio regionale del Piemonte, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" sono integrate e modificate dalla clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto relative al bando "Beni" Categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento ha per oggetto la fornitura di un portale integrato per la gestione dell'albo fornitori e delle gare telematiche, comprensivo dei seguenti moduli applicativi:

- Gestione sito
- Amministrazione
- Albo Fornitori

- Albo Commissari
- Protocollo interno alla piattaforma
- Trasparenza
- Gare (tutte le funzionalità)
- Contratti
- Atti Amministrativi
- Integrazione con le piattaforme ANAC;

La piattaforma fornita deve essere disponibile senza alcun limite di utilizzo, a titolo esemplificativo non deve essere previsto alcun limite ai dipendenti dell'ente, alle procedure, agli operatori economici, al numero e alla dimensione degli allegati o altro ancora.

Il software fornito dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche minime:

- Personalizzazione ambiente e importazione dei modelli del Consiglio regionale del Piemonte relativi alla documentazione di gara e dei dati relativi agli operatori economici (a titolo esemplificativo invio automatico della comunicazione sull'attivazione del nuovo albo)
- Profilazione utenti amministratori
- Manutenzione dell'hardware
- Back-up dati procedure applicative
- Protezione Antivirus e Firewall
- Supporto alla redazione della documentazione propedeutica (a titolo esemplificativo una bozza regolamento albo fornitori, bozza regolamento gare telematiche ecc.);
- Possibilità di seguire tutte le fasi dell'appalto in un'unica piattaforma: dalla raccolta dei fabbisogni alla programmazione, dall'affidamento all'esecuzione
- Implementazione e supporto per l'accesso alla piattaforma ai protocolli SPID e CIE
- Consultazione del FVOE dell'Operatore economico direttamente dalla piattaforma
- Possibilità di integrazione agli applicativi utilizzati dall'Ente
- Iscrizione dell'operatore economico alla piattaforma sempre gratuita

La messa a disposizione della piattaforma si intende comprensiva di Hardware, database, sistemi operativi e server dedicato in modalità cloud computing.

La fornitura dovrà inoltre essere corredata da un servizio di assistenza dettagliatamente descritto nel paragrafo successivo. L'Impresa si impegna comunque ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica necessari per assicurare il perfetto funzionamento delle piattaforme

Si precisa che le sedi del Consiglio regionale del Piemonte sono situate nel perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) di Torino, in vigore dalle ore 7:30 alle ore 10:30 dei giorni feriali escluso il sabato.

ART. 2.1 – Servizi accessori e di assistenza

Le piattaforme devono essere accessibili H24 per 365 gg anno, ogni malfunzionamento della piattaforma dovrà essere tempestivamente segnalato all'Amministrazione.
In caso di indisponibilità della Piattaforma, il ripristino delle sue funzionalità dovrà essere tempestivo.

Unitamente alla fornitura sopra descritta, l'Impresa sarà tenuta a eseguire le seguenti prestazioni accessorie:

- Attività di predisposizione dell'infrastruttura telematica;
- Manutenzione dell'Hardware

- Back up dati procedure applicative
- Protezione antivirus e firewall
- Installazione applicativi;
- Intervento in caso di malfunzionamento delle piattaforme
- Supporto alla migrazione dei dati relativi al precedente albo fornitori nella fase di transizione tra la nuova piattaforma e la precedente;
- Supporto tecnico erogato direttamente dall'impresa con risoluzione della problematica nel corso della chiamata

Il supporto tecnico deve essere disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18.

Prima della stipula del contratto, l'Impresa si impegna a fornire il contatto di un proprio referente.

Con riguardo all'addestramento all'uso della piattaforma, dovrà essere organizzata idonea attività di formazione e aggiornamento all'utilizzo alla procedura per il personale coinvolto.

In base al numero di partecipanti coinvolti, potrà essere richiesto all'Impresa aggiudicataria di organizzare più di un incontro formativo.

Le attività di addestramento all'uso della piattaforma potranno essere svolte anche a distanza.

Gli interventi effettuati in forza di dette obbligazioni s'intendono remunerati in modo esaustivo dal prezzo offerto in gara e non potranno, quindi, dare luogo ad alcun addebito a carico dell'Amministrazione, nemmeno per oneri indiretti o riflessi.

## ART. 3 – ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi. La data di attivazione della piattaforma verrà stabilita in fase di stipula del contratto.

Con riferimento alla predisposizione dell'infrastruttura telematica (sia PAD sia Albo Fornitori) dovranno essere rispettati i tempi indicati nel cronoprogramma da allegare in sede di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, l'Amministrazione si riserva di estendere la durata del contratto per una durata massima pari a 48 (quarantotto) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.

## ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto della fornitura della piattaforma di acquisto digitale e dei servizi assistenza in oggetto per la durata di 48 (quarantotto) mesi ammonta a euro 21.100,00 oltre IVA.
Tale importo è suddiviso come segue:

- euro 1.900,00 oltre IVA come importo presunto per il costo di attivazione (una tantum) comprensivo, a titolo esemplificativo, dell'attività di predisposizione della infrastruttura digitale e cloud, dell'installazione degli applicativi, della profilazione degli utenti e degli amministratori, della personalizzazione dell'ambiente, dell'importazione dei modelli dell'ente relativi alla documentazione di gara e delle attività accessorie necessarie all'interoperabilità della piattaforma;
- euro 19.200,00 oltre IVA come importo presunto per la fornitura del software e dei servizi di assistenza descritti nell'articolo 2 del presente documento, per un periodo di 48 mesi;

A norma della disciplina vigente, la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Si rinvia al successivo articolo 11 per la definizione delle modalità di pagamento e fatturazione.

Il valore globale stimato presunto per l'appalto è pari a euro 40.300,00 oltre IVA, come indicato nella tabella sottostante.

| | |
|---|---|
| Canone per l'utilizzo della piattaforma (48 mesi) con servizi di assistenza | € 19.200,00 |
| Importo per l'attivazione del servizio | € 1.900,00 |
| Importo a base di gara | € 21.100,00 |
| Importo per l'opzione di rinnovo della fornitura (48 mesi) con servizi di assistenza | € 19.200,00 |
| Valore globale stimato presunto | € 40.300,00 |

ART. 4.1 Clausola di Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici, è ammessa la revisione del prezzo d'appalto per la fornitura in oggetto.
Se nel corso del periodo di esecuzione dell'appalto si dovessero verificare delle condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sarà riconosciuta una revisione prezzi pari all'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'amministrazione avvia d'ufficio il procedimento di revisione dei prezzi a partire dal momento in cui vengono accertate le condizioni previste dall'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo della presente fornitura si utilizzerà il seguente indice e le sue relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

- indice: Prezzi alla produzione dei servizi
- Classificazione ATECO: 62.01 – Produzione di software non connessa all'edizione
- Fonte ISTAT: Indice dei prezzi alla produzione dei servizi – settore ATECO 62

Con riguardo al monitoraggio dell'andamento dei prezzi l'Amministrazione effettuerà le verifiche una volta all'anno, a partire dalla seconda annualità di contratto.
I calcoli di variazione dei prezzi saranno effettuati entro il primo mese dell'annualità corrispondente (a titolo di esempio: primo mese della seconda annualità di contratto).

Per i calcoli della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice sopra indicato; i valori base saranno i valori dei prezzi riferiti al mese in cui il contratto è stato aggiudicato (es. dicembre 2025), mentre i valori finali saranno i valori più aggiornati presenti sul sito dell'ISTAT al momento dell'effettuazione del calcolo.

In caso di variazione dei prezzi superiore al 5%, l'Amministrazione riconoscerà all'Impresa la variazione di prezzo, come stabilito sopra, per le prestazioni ancora da eseguire, fino al successivo monitoraggio dei prezzi.

Qualora né la procedura di revisione prezzi descritta né la procedura di rinegoziazione secondo buona fede fossero sufficienti a mantenere un equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

ART. 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice e s.m.i.
- possesso di iscrizione alla CCIAA;
- Applicazione del contratto Terziario Avanzato CISA – Codice H02D - o applicazione di un CCNL equivalente per tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati al Consiglio regionale esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura della Trattativa Diretta in questione, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale.

L'impresa invitata dovrà, pertanto, trasmettere, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate in procedura, L'Offerta economica, firmata digitalmente, formulata immettendo il valore economico (espresso in euro e con massimo due decimali).

L'impresa dovrà produrre, secondo le modalità indicate in procedura, i seguenti documenti firmati digitalmente:

- Allegato A: dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023);
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 108 c.9 del D.Lgs 36/2023, recante i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 relativa al subappalto;
- Offerta economica firmata digitalmente da formulare immettendo a sistema il valore economico (espresso in euro e con massimo due decimali);
- Schede tecniche e certificazioni delle piattaforme che l'Impresa intende fornire alla presente Amministrazione;
- Cronoprogramma di messa a disposizione delle piattaforme telematiche.

ART. 7 - AFFIDAMENTO

L'appalto si configura come affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice e s.m.i., previa Trattativa Diretta effettuata sulla piattaforma MePA.

Si precisa che l'Impresa, con la presentazione dell'Offerta, dovrà assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "*Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte*", approvato con Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 e s.m.i. pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione "*Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali",* confermando, con la sottoscrizione della stessa, di aver preso conoscenza ed accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice di Comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'Impresa affidataria sarà tenuta a dichiarare in sede di stipula che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali nei suoi confronti. L'Impresa contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del contratto. L'Impresa contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage" verrà resa dall'Impresa in sede di stipula, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che l'Impresa dovrà restituire, firmato digitalmente.

Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023, in ordine al possesso dei requisiti generali, l'Impresa dovrà compilare e firmare digitalmente il documento "Allegato A", quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti di partecipazione.

## ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE

Il documento di stipula sarà prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, conterrà i dati della Trattativa Diretta, predisposta dall'Amministrazione, e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva; tale documento si intenderà validamente perfezionato e, quindi, disciplinato dalle *Condizioni Generali* di contratto relative al prodotto, oggetto del contratto, e dal presente documento, con i relativi allegati, come previsto dalle Regole del Sistema di *E-procurement*, al momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, previa presentazione della documentazione richiesta, verrà trasmesso tramite PEC e caricato a sistema.

In alternativa a quanto descritto nel presente articolo, l'Impresa e il Consiglio regionale potranno convenire di redigere un nuovo documento di stipula non prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA. In tale caso, il documento di stipula dovrà comunque contenere i dati della Trattativa diretta predisposta dall'Amministrazione e tutti i dati dell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa. Si intenderà perfezionato nel momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, previa presentazione della documentazione richiesta, verrà trasmesso tramite PEC e caricato a sistema.

Si richiama l'articolo 54 delle regole del Sistema di *E-procurement* della P.A.

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dell'Impresa affidataria, senza diritto di rivalsa.

L'Impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Codice, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipula del contratto.

L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'articolo 53, comma 4 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

## ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e s.m.i., potrà esercitare la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

## ART. 10 - REFERENTE DELL'IMPRESA

L'impresa affidataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di affidamento, un recapito ed il/i nominativo/i di una o un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento per tutta la durata del contratto.

## ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del canone per la fornitura con annessi servizi di assistenza sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica che dovrà essere emessa con cadenza semestrale posticipata, a seguito di verifica di conformità della prestazione.

Il pagamento del corrispettivo per l'attivazione del servizio (una tantum) sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica a seguito di verifica di conformità della prestazione.

L'Amministrazione si riserva comunque di accertare a posteriori la regolare esecuzione delle prestazioni sia in ragione del tempo di esecuzione che della qualità del servizio. Eventuali difformità nell'esecuzione delle prestazioni comporteranno deduzioni dagli importi che l'Amministrazione deve corrispondere all'Impresa.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle eventuali mancate prestazioni.

In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali e assicurativi (INPS ed INAIL), a seguito della verifica della regolarità contributiva (DURC), l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento della fattura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso all'Impresa aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante applicherà su ciascuna fattura una ritenuta pari allo **0,50 %** dell'importo netto progressivo. Tale ritenuta è finalizzata a garantire la regolarità contributiva dell'Appaltatore e potrà essere svincolata esclusivamente in sede di liquidazione finale, subordinatamente:

- all'approvazione della verifica di conformità;
- al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezione di sorta, ne avrà titolo a interessi o risarcimento danni, anche in caso di tardiva liquidazione del corrispettivo.

### ART. 11.1 - Anticipazione del prezzo

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. In caso di volontà di attivazione di tale clausola, si rinvia alla disciplina stabilità dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e relativo allegato II.14 per le modalità operative.

### Art. 11.2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa affidataria si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. con le seguenti modalità:

- inserisce nei subappalti/subcontratti, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3, comma 9, legge 136/2010).
- comunica al Consiglio regionale del Piemonte i contratti stessi, anche per estratto (art. 3, comma 9, legge 136/2010).
- comunica al Consiglio regionale del Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 1, legge 136/2010);
- comunica nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 comma 7, legge 136/2010)

- effettua i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 1, legge 136/2010).
- utilizza uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, comma 1)
- riporta negli strumenti di pagamento il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP) (art. 3, comma 5, legge 136/2010).
- utilizza il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 2, legge 136/2010);
- comunica immediatamente al Consiglio regionale del Piemonte e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Torino l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3, comma 8, legge 136/2010).
- gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## ART. 12 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL'IMPRESA

Il servizio deve essere fatto coscienziosamente mediante l'impiego di personale tecnico specializzato di fiducia in ragione della delicatezza del lavoro e della riservatezza degli uffici a cui il personale stesso deve accedere. L'Impresa dovrà dare comunicazione del/i nominativo/i del personale che accederà alle sedi del Consiglio regionale del Piemonte; il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento in cui è specificato il tipo di rapporto con l'impresa (es: dipendente, consulente esterno ecc..).
Il rapporto di lavoro intercorrerà a tutti gli effetti di legge unicamente con l'Impresa, fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto.

## ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO NELL'APPALTO

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative alla sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare quelle contenute nell'articolo 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, l'Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti procedure di sicurezza nei confronti del personale dipendente del Consiglio regionale, degli amministratori ed amministratrici e delle persone in visita che dovessero transitare all'interno dei locali oggetto degli interventi di manutenzione.

## ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E ALTRE NORME

L'Impresa dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che venissero eventualmente emanate, durante l'esecuzione del servizio, in materia di assunzione della manodopera, versamento contributi, Ispettorato del Lavoro, Previdenza Sociale, A.S.L.,

Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e antincendio, nonché alle norme di legge ex ENPI, CEI, Corpo Nazionale VV.F. ecc...
Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la categoria corrispondente, come dichiarato nel documento "Dichiarazione oneri aziendali e costo della manodopera".
È a carico dell'Impresa - e di sua esclusiva spettanza - l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e dal d.lgs. 81/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.
L'Impresa sarà tenuta a presentare, prima dell'inizio del servizio, ogni documentazione richiesta dall'Amministrazione, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza del personale destinato al servizio presso le sedi di cui al precedente articolo 2. Analoga documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta subentri nuovo personale ed in qualsiasi momento, durante il corso dell'appalto, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

## ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA

All'Impresa fanno interamente carico sia tutte le responsabilità per danni che durante l'espletamento del servizio possano derivare al Consiglio regionale del Piemonte o a terzi, persone o cose, sia la responsabilità del buon funzionamento delle attrezzature adoperate e quella riguardante gli infortuni del personale addetto, opportunamente addestrato in materia di prevenzione e protezione.
Pertanto, l'Impresa è tenuta a sollevare il Consiglio regionale da qualsiasi pretesa ed azione che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione.
Eventuali danni saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto e l'Impresa dovrà far pervenire per iscritto adeguate controdeduzioni e giustificazioni.
Qualora queste non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Consiglio regionale addebitando le spese all'Impresa affidataria ed irrogando altresì una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ripristino.

L'Impresa dovrà stipulare e consegnare al Consiglio regionale, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza assicurativa, che dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto, contenente quanto segue:

1. responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente documento, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
   - euro 500.000,00 quale limite catastrofale per sinistro;
   - euro 500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
   - euro 250.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.

   La polizza comprende:
   danni a terzi: sono compresi i componenti dell'Assemblea regionale in attività ed ex consiglieri regionali; i dipendenti tutti del Consiglio regionale e comunque della Regione Piemonte; le persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle sedi individuate all'articolo 2 del presente documento.

   L'estensione di garanzia ai danni:
   a) ai fabbricati, alle sedi, ai locali di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale condotti in locazione, comodato, uso o a qualsiasi altro titolo occupati dal Consiglio regionale;
   b) a cose di proprietà del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale detenute o al Consiglio regionale affidate in consegna, custodia, possesso a qualsiasi titolo, comprese le cose di proprietà dei consiglieri

regionali, dei dipendenti tutti del Consiglio e della Giunta regionale e dei soggetti che partecipano anche occasionalmente alle attività del Consiglio regionale;

c) l'estensione di garanzia ai danni derivati da incendio delle cose dell'Impresa affidataria o da essa detenute;
d) danni alle cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione del servizio eseguito dall'impresa presso le sedi individuate all'articolo 2, che per natura, volume, peso non possano essere rimosse;
e) danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali delle attività del Consiglio Regionale (o comunque della Regione Piemonte), purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un massimale per sinistro e per periodo assicurativo annuo di almeno euro 50.000,00.

2. responsabilità civile dell'Impresa verso i propri prestatori di lavoro (iscritti obbligatoriamente o non all'INAIL) avente almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
   - euro 500.000,00 per ogni sinistro;
   - euro 500.000,00 per persona.

   La garanzia dovrà estendersi anche alla copertura dei danni non rientranti nella disciplina di cui al d.p.r. 1124/1965. L'assicurazione dovrà inoltre valere per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 222/1984.

Le coperture assicurative devono essere costanti per tutta la durata contrattuale.

## ART. 16 - PENALI

### ART. 16.1 - Definizione

Qualora, nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali inerenti le condizioni generali del contratto nonché quanto disposto dal presente documento, il Consiglio regionale del Piemonte avrà la facoltà di applicare una penalità per ogni inadempienza, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.
L'ammontare della penalità sarà applicato dall'Ufficio competente, con le modalità del successivo paragrafo, secondo i sottoelencati parametri:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione a partire dalla segnalazione di malfunzionamento;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel realizzare gli altri servizi previsti dal contratto, così come meglio specificato in questo Disciplinare.

### ART 16.2 - Modalità di applicazione

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta alla quale l'Impresa ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio regionale del Piemonte dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa.
Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di tale soglia comporterà la risoluzione del contratto.

## ART. 17 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto, a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto, di cui al comma precedente, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (articolo 1456 codice civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (articolo 1382 codice civile).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del d.lgs. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

## ART. 18 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e nelle modalità prevista dall'art. 119 del Codice.
L'Impresa deve dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Consiglio Regionale avrà il diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC e senza preventiva messa in mora, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento danni, nei seguenti casi:

- in caso di presenza di motivi di esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), di fallimento, di liquidazione coatta;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Impresa subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso l'applicazione delle penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1 del D.lgs n. 36/2023, dovesse superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il Consiglio regionale, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per cause sopravvenute, esplicitate nel relativo provvedimento.
L'Ente potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore a seguito dell'affidamento.
Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie saranno prelevate dal deposito cauzionale definitivo, mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Ente e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È comunque causa di risoluzione del contratto:

a) se l'importo delle penali applicate raggiunge il limite del 10 per cento dell'importo complessivo del contratto;
b) almeno due mancati interventi a chiamata.

## ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Ente sarà competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

ART. 21 - NORME E CONDIZIONI FINALI

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'articolo 3 prevede l'applicazione immediata della tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti commesse pubbliche, l'Impresa, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal settimo comma del citato articolo 3.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'affidamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL.

Per qualsiasi altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia servizi, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e, in particolare:
- l.r. 8/84 e s.m.i.;
- legge di contabilità generale dello Stato;
- l. 136/2010;
- d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d.lgs. 36/2023;
- Regolamento per l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale del Piemonte
- codice civile.

Il Responsabile del Progetto è individuato nel Responsabile della del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia arch. Francesco Leccese.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento istaurato con siffatta procedura, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'Informativa che si allega alla presente nota.

Codesta Impresa potrà richiedere informazioni ed eventuali chiarimenti ai seguenti uffici della Direzione Amministrazione del Consiglio Regionale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (eccetto il sabato):

- Settore Tecnico e Sicurezza - per gli aspetti tecnici
  tel. n. 0115757476 - 0115757473

PEC: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

Allegati
01_Allegato A dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023
02_Dichiarazione oneri aziendali e costo della manodopera
03_Modulo Pantouflage
04_Dichiarazione subappalto
05_Informativa Privacy